

**AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA**

LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE' BUOI

STATUTO

**VERSIONE APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA
DEI SOCI DEL 15/03/2022**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

Articolo 2

Denominazione, sede legale e costituzione

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

Articolo 6

Soci dell'ASP

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8

Contratti di servizio

Articolo 9
Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10
Composizione

Articolo 11
Durata

Articolo 12
Funzioni

Articolo 13
Adunanze

Articolo 14
Convocazioni

Articolo 15
Validità delle sedute

Articolo 16
Validità delle deliberazioni

Articolo 17
Presidente dell'Assemblea dei soci

Articolo 18
Rimborsi

Articolo 19
Regolamento di funzionamento

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20
Composizione e procedura di nomina

Articolo 21
Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 22
Decadenza e revoca

Articolo 23
Decadenza e dimissioni dei consiglieri

Articolo 24
Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

Articolo 25
Funzioni

Articolo 26
Convocazione

Articolo 27
Partecipazione alle sedute

Articolo 28
Validità e svolgimento delle sedute

Articolo 29
Presidente

Articolo 30
Indennità e rimborsi spese

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31
Composizione e funzionamento

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32
Deliberazioni

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 33
Nomina e trattamento

Articolo 34
Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35
Principi

Articolo 36
Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 37
Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 38
Personale

**TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE**

Articolo 39
Patrimonio

Articolo 40
Sistema informativo contabile

Articolo 41
Piano programmatico

Articolo 42
Spese in economia

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 43
Servizio di tesoreria

**TITOLO VI
NORME GENERALI E FINALI**

Articolo 44
Controversie

Articolo 45
Modifiche statutarie

Articolo 46
Durata e fusioni

Articolo 47
Norma di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1
Origini

1. La presente Azienda di servizi alla persona, di seguito denominata ASP, trae origine dalla trasformazione dell'“Opera Pia Laura Rodriguez y Laso de' Buoi”, sorta nel dicembre 1926 dalle disposizioni testamentarie della marchesa Rodriguez y Laso de' Buoi che, nell'intento di testimoniare la propria fede cattolica e l'attaccamento alla comunità locale, dispose di fondare nella sua villa di San Lazzaro di Savena una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza finalizzata a rendere “convalescenza a donne povere dai 16 ai 50 anni (di religione cattolica) che, uscite dagli Spedali della Città e della Provincia di Bologna, avessero bisogno di cura”. Tale funzione, nel tempo arricchita dalle sovvenute domande poste dalla società, non si è comunque discostata dalla volontà originaria, ispirata al principio cattolico della carità, dell'assistenza e beneficenza, di rendere ai membri più deboli della comunità efficaci servizi socio-sanitari.

Articolo 2
Denominazione, sede legale e costituzione

1. L'ASP assume la denominazione “Laura Rodriguez Y Laso de' Buoi” e conserva il logo già dell'IPAB di cui all'art.1 .
2. L'ASP ha sede legale in San Lazzaro di Savena (Bo) in via Emilia n.36.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP “Laura Rodriguez Y Laso de' Buoi” è stata costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 914 del 16.06.2008 e con successiva modifica approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 576 del 21/4/2022, che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 3
Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali”, dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 “Disposizioni ordinamentali di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”, da quanto definito con deliberazioni del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 e dell’Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.

2. L’ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali e non ha fini di lucro.
3. L’ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L’ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.
5. L’ASP subentra – a norma dell’articolo 25, comma 2 della legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003 – negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell’Ipab trasformata, ivi compresi i legati.

CAPO II

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell’ASP e principi degli interventi

1. L’ASP ha come finalità la gestione e l’erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, rivolti alla popolazione anziana, ai disabili adulti, ai convalescenti, ai casi sociali, agli immigrati, ai minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei soci di cui all’articolo 10.
2. L’ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Distretto Savena Idice che comprende i Comuni dei San Lazzaro di Savena, Loiano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Montereenzio e Monghidoro.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
 - a) Comune di San Lazzaro di Savena;
 - b) Unione dei Comuni Savena-Idice
2. E' inoltre socio dell'ASP la Curia Arcivescovile di Bologna, già presente nel Consiglio di Amministrazione dell'Ipab di cui all'art.1 al momento della trasformazione.
3. A ciascuno dei Soci di cui al comma 1 è assegnata, a prescindere dai conferimenti dei servizi che la incrementeranno, una quota dell'1%. La ripartizione del restante 97% delle quote di rappresentanza sono stabilite nella convenzione di cui al successivo comma 4.
4. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dall' Ipab al momento della trasformazione;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell'Ipab al momento della trasformazione;

- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e) quanto altro si è ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto;
 - f) le condizioni che regolamentano il recesso dei soci, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.
5. La rappresentanza del socio di cui al comma 2) è definite complessivamente nell'1% del totale delle quote.
6. Il recesso da socio è ammesso alle seguenti condizioni:
- a) deve presentare domanda di recesso;
 - b) l'Assemblea prende atto della domanda di recesso;
 - c) il recesso ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio del secondo anno successivo a quello della domanda, se la stessa è stata presentata entro il 30 Giugno; se presentata successivamente, avrà decorrenza dal 1°Gennaio del terzo anno successivo.
7. L'ammissione di nuovi soci può riguardare solo enti pubblici territoriali; essa è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP gestisce ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP, come previsto dalla disciplina regionale, può partecipare a forme

di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può, inoltre, partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

6. L'ASP può erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale, le cui modalità sono contenute in un regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco e/o dal Presidente di ciascuno degli soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati

2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 4
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco e/o di Presidente di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.
5. All'Assemblea dei soci partecipa inoltre il socio indicato all'articolo 6, comma 2, nella persona del suo legale rappresentante o suo delegato, a cui è assegnata la quota di rappresentanza indicata all'art.6 comma 5.

Articolo 11

Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco e/o di Presidente dei soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni

di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;

- e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile, ai sensi dell'art. 40 del presente Statuto;
- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
- i) nomina nel proprio seno il Presidente;
- j) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti— ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- k) approva gli indirizzi per la predisposizione dei contratti di servizio di cui all'art. 8;
- l) approva la contrazione di mutui, se non già previsti nei documenti di programmazione;
- m) approva i regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quella di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- n) definisce gli indirizzi generali per l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del proprio regolamento di funzionamento;
- o) determina gli indirizzi cui deve attenersi il Presidente del Consiglio di Amministrazione per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'ASP negli Organismi in cui essa partecipa;
- p) prende atto delle domande di recesso presentate dai Soci;

q) approva - in caso di disavanzi - il Piano di rientro proposto dal Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art. 25 comma 3 lett. f) del presente Statuto.

r) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

3. Ciascun Socio detiene il diritto di sottoporre al Consiglio di amministrazione richieste di informazioni, chiarimenti e proposte sulle attività. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a fornire risposta alla richiesta di chiarimenti entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 13

Adunanze

1. La disciplina delle adunanze dell'Assemblea dei soci è contenuta nel regolamento di funzionamento di cui all'art.12, comma 1 lettera h).

Articolo 14

Convocazioni

1. La disciplina delle convocazioni dell'Assemblea dei soci è contenuta nel regolamento di funzionamento di cui all'art.12, comma 1 lettera h).

Articolo 15

Validità delle sedute

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza purchè siano presenti i rappresentanti di almeno due Enti pubblici territoriali soci.

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3 e dal comma 4.

2. Sono valide le deliberazioni approvate con i voti dei soci aventi almeno il 70% delle quote di rappresentanza e di almeno due Enti pubblici territoriali soci.

Articolo 17

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

- 2 Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi nel 50% degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco e/o al Presidente dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

Articolo 18

Rimborsi

- 1 Ai membri dell'Assemblea dei soci non spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

Articolo 19

Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 16.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da un numero massimo di n. tre consiglieri, di cui uno proposto dalla Curia Arcivescovile di Bologna membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, rinnovabili per un solo mandato. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 24, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 22.

Articolo 21

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

Articolo 22

Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei membri contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 23

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade, inoltre, negli altri casi previsti dalla normativa regionale.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga. L'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 24

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 25

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le modalità e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo, con allegato il bilancio sociale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) nomina del direttore;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;

f) proposta all'Assemblea dei soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro, anche pluriennale, non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci di cui all'art. 6 comma 1 del presente statuto pro- quota secondo le quote definite nella convenzione di cui all'art. 6 comma 4. L'eventuale perdita assunta dall'Unione dei Comuni Savena-Idice è a sua volta ripartita in capo ai Comuni facenti parte dell'Unione secondo le regole definite da un'apposita convenzione con la quale vengono anche regolamentati i flussi finanziari tra Comuni ed Unione.

4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 26

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno la maggioranza dei consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 27

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 28

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica;
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti;
4. L'espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi diversi previsti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 26 comma 3 lett. e).
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far inserire nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 29

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 30

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, o quando il volume di bilancio dell'ASP supera i 30 milioni di euro, è costituito da tre membri, di cui due nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Regione.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e

vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409- bis del codice civile.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 Giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA
DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32
Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'ASP per la durata di dieci giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. In caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea dei soci possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla stessa maggioranza che ha approvato la deliberazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto al punto 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004, la pubblicazione dei documenti contabili avviene secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE. UFFICI. PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 33

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, scelto tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubbliciricoperti. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 34

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35

Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.
3. L'ASP riconosce nel proprio personale una risorsa preziosa ed indispensabile per garantire un'assistenza efficace, appropriata, di buona qualità. Pertanto, l'Azienda costruisce un contesto organizzativo che sia in grado di individuare e valorizzare le capacità e le competenze dei propri collaboratori, ricercandone le potenzialità e permettendone lo sviluppo.
4. L'ASP riconosce l'importanza delle relazioni sindacali per la realizzazione degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci e per la definizione degli obiettivi condivisi.
5. L'ASP riconosce il valore del lavoro, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti svantaggiati.

Articolo 36

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 37

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

2. Il Regolamento di cui al presente articolo viene adottato nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'art. 38.

Articolo 38

Personale

1. Il personale già dipendente dell'IPAB di cui all'art. 1, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 -del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, A l personale assunto dall'ASP si applicano le norme giuridiche ed economiche dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 38, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs.n. 165 del 2001.

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 39

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dall' Ente da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 40

Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare, il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 41

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 12/2013;
 - f) programma degli investimenti;
 - g) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 42

Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 43

Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione (contratto) deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI NORME, GENERALI E FINALI

Articolo 44

Controversie

1. Ogni controversia tra i soci Enti pubblici territoriali, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto viene rimessa alla determinazione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Ove le parti in lite siano più di due, quelle accomunate dal medesimo interesse ad agire costituiscono un'unica parte e dovranno dare mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.
2. Gli arbitri nominati con le modalità indicate al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irritale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le

procedure dell'arbitrato, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 45

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 46

Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; L'Assemblea dei soci dell'ASP "Laura Rodriguez Y Laso de' Buoi" adotta la delibera di fusione, con la maggioranza qualificata di cui al precedente art. 17.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 47

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.